

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1036

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO BELLO, AIARDI, AMABILE, AMALFITANO, ANIASI, ASCARI RAC-  
CAGNI, BANDIERA, BERNARDI, BIANCO, BOLDRIN, BONALUMI,  
BOZZI, CABRAS, CAIATI, CASATI, CASSANMAGNAGO CERRETTI  
MARIA LUISA, CATTANEI, CIAMPAGLIA, CICCARDINI, CICCHITTO,  
COSTA, COSTAMAGNA, CRAXI, DANESI, DI VAGNO, FELICI,  
FROIO, FUSARO, GAVA, LA LOGGIA, LAURICELLA, LICHERI,  
LIMA, LOMBARDO, LUSSIGNOLI, MAGGIONI, MANCINI GIACOMO,  
MANTELLA, MARABINI, MARTINI MARIA ELETTA, MASSARI,  
MAZZARINO, MOSCA, NICOLAZZI, PENNACCHINI, PEZZATI, PIC-  
CHIONI, PICCINELLI, PISICCHIO, PORCELLANA, PUCCI, PUMILIA,  
QUARANTA, ROGNONI, ROMITA, SANTUZ, SANZA, SCALFARO, SCA-  
LIA, SCARLATO, SEDATI, SINESIO, TANTALO, TASSONE, URSO GIA-  
CINTO, VENTURINI, VILLA, VINEIS, VIZZINI

*Presentata il 20 gennaio 1977*

### Istituzione del corso di laurea in Educazione fisica e sport

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di allineare il nostro Paese, per quanto attiene alla qualificazione scientifica degli operatori delle attività psicomotorie, al livello di preparazione da tempo raggiunto negli altri Paesi ad elevato sviluppo civile e sociale.

Basta un rapido confronto con la situazione di tutti gli altri Paesi del MEC, del Nord Europa, come pure dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti d'America per rendersi conto che in essi la preparazione di coloro che si occupano delle attività mo-

torie è condotta con estremo rigore scientifico nell'ambito dei corsi universitari, di durata almeno quadriennale. E ciò è facilmente comprensibile, ove si ponga mente, alla estrema varietà della gamma delle attività motorie stesse (sportive ed agonistiche, ludiche, preventive, riabilitative, eccetera) ed alla complessità dei problemi tecnici, pedagogici e medico-biologici che ad essa attengono, e tali da richiedere esperti delle attività motorie preparati a livello scientifico-sperimentale.

La situazione attuale nel nostro Paese non è purtroppo molto confortante, come

ha riconosciuto con lucidità l'indagine conoscitiva che sulla materia ha fatto svolgere nella VI legislatura la II Commissione della Camera. La preparazione degli operatori nelle attività motorie è assolutamente assente dall'ordinamento universitario e gli aspetti pedagogici, scientifici, medici, tecnici del settore sono trattati solo occasionalmente in quanto interessino di riflesso altri corsi di studio. È ben vero che la legge del 7 febbraio 1958, n. 88, stabilendo la obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica e che con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1960, n. 1954, si è provveduto a statalizzare l'ISEF di Roma, attribuendogli grado universitario. Ma esso non può garantire — sia per l'ordinamento degli studi, sia per la ridotta durata del corso — una preparazione qualificata quale soltanto l'ambito universitario è in grado di assicurare, e tale da fornire alla nostra società esperti in attività motorie che siano veramente tali, in grado cioè di affrontare con un approccio polidisciplinare i problemi che in questo particolare settore della vita associata si presentano e di orientare e guidare la gioventù e la popolazione che tali attività intraprendono.

Ciò è del resto in linea con quanto prescrive la nostra Carta costituzionale che prevede la tutela della salute psico-fisica del cittadino, intesa nel senso di una garanzia della salute psico-fisica dell'individuo il più possibile preventiva in relazione all'insorgere delle malattie o di

altri fatti patogeni. In questo quadro risalta in tutta la sua importanza la funzione decisiva di una corretta impostazione delle attività motorie nell'affiancare con successo gli sforzi condotti nel campo dell'igiene, della medicina preventiva, dell'ambiente e dell'educazione fisico-sportiva.

Ecco la *ratio* della nostra proposta. Quanto alla sua illustrazione, è presto detto. Essa prevede (agli articoli 1 e 2) la istituzione di un corso di laurea in Educazione fisica e sport incardinandolo presso le già esistenti facoltà di medicina e chirurgia o di scienze matematiche, fisiche e naturali; ciò al fine di evitare, ipotizzando una distinta facoltà, la necessità di prevedere una struttura autonoma *ex-novo* e come tale necessitante di cospicui fondi di gestione.

Il corso di laurea infatti si avvarrà, per quanto possibile (articolo 3), di insegnamenti impartiti da docenti delle stesse o di altre facoltà.

Il corso di laurea avrà durata di quattro anni (vedi tabella allegata) ed avrà quattro indirizzi: bio-fisiologico; scolastico; sociale-terapeutico; sportivo. La preminenza è riservata comunque agli esami obbligatori comuni, al fine di garantire una preparazione globale la più omogenea possibile.

Vale la pena evidenziare infine che il corso di laurea in educazione fisica e sport può essere istituito pressoché in tutte le sedi universitarie italiane.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge viene istituito presso le facoltà di medicina e chirurgia o di scienze matematiche, fisiche e naturali il corso di laurea in educazione fisica e sport.

I titoli di ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

## ART. 2.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la « Laurea in educazione fisica e sport ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilasciano anche la laurea in educazione fisica e sport.

Dopo la tabella XVIII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, assumendo il n. XVIII-*bis*, la tabella annessa alla presente legge.

## ART. 3.

Il corso di laurea, oltre che avvalersi degli insegnamenti impartiti dai docenti delle facoltà di medicina e chirurgia o di scienze, può avvalersi di insegnamenti impartiti da docenti di altre facoltà; in tal caso le lezioni, le esercitazioni pratiche, i laboratori, i seminari, vengono effettuati presso gli Istituti nell'ambito dei quali si inquadrano gli incarichi di insegnamento.

## ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno istituite le cattedre di ruolo per gli insegnamenti non previsti nelle facoltà presso le quali si istituisce il corso di laurea in educazione fisica e sport (insegnamenti tecnico-metodologici e psico-pedagogici applicati alle attività motorie).

TABELLA.

LAUREA IN EDUCAZIONE FISICA E SPORT

Durata del corso di studio: quattro anni.

Il corso di studio si distingue in quattro indirizzi:

- a) bio-fisiologico e di ricerca;
- b) scolastico;
- c) sociale-terapeutico;
- d) sportivo.

Sono titoli di ammissione tutti quelli richiesti per accedere agli studi universitari, nonché la idoneità fisica da accertarsi a cura della Facoltà presso la quale si svolge il corso di laurea.

Orientamento degli studi:

Esami fondamentali comuni ai quattro indirizzi:

1° anno: matematica;  
fisica;  
chimica generale ed inorganica;  
biologia;  
psicologia generale;  
teoria generale delle attività motorie;

2° anno: anatomia ed istologia normale;  
fisiologia I;  
biochimica;  
pedagogia generale;  
tecnica degli sports individuali I;  
bio-meccanica;

3° anno: fisiologia II  
sociologia;  
tecnica degli sports individuali II;  
metodologia generale;

4° anno: pedagogia applicata alle attività motorie;  
metodologia speciale;  
psicomotricità;  
tecnica degli sports di squadra.

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Esami di indirizzo, da sostenersi due nel terzo anno e due nel quarto:

a) indirizzo biofisiologico di ricerca:

biometria;  
farmacologia;  
scienza dell'alimentazione;  
enzimologia;  
bioenergetica;  
biochimica applicata;  
biochimica macromolecolare;  
genetica;  
fisiopatologia delle attività motorie;

b) indirizzo scolastico:

genetica;  
auxologia;  
igiene;  
ginnastica e giochi per l'infanzia;  
statistica;  
ginnastica correttiva;  
ginnastica ritmica;  
storia dell'educazione fisica;  
filosofia;

c) indirizzo sociale e terapeutico:

fisiocinesiterapia;  
farmacologia;  
igiene;  
ginnastica correttiva;  
ginnastica per minorati;  
ginnastica e giochi per l'infanzia;  
sociologia applicata alle attività motorie;  
attività motoria compensativa dei lavoratori;  
biometria;  
statistica;  
fisiopatologia delle attività motorie;

d) indirizzo sportivo:

scienza dell'alimentazione;  
fisiopatologia delle attività motorie;  
farmacologia;  
bioenergetica;  
biometria;  
metodologia e tecnica dell'atletica leggera;  
metodologia e tecnica degli sports individuali;  
metodologia e tecnica degli sports di squadra;  
avviamento ed adattamento alle attività motorie;  
fisiocinesiterapia.

Le materie biologiche e psicopedagogiche devono essere svolte ciascuna in non meno di cinquanta lezioni annue, con un numero di esercitazioni non inferiori alle dieci.

Le materie tecnico-metodologiche devono essere svolte ciascuna in non meno di trenta lezioni annue, con un eguale numero di esercitazioni congruamente suddivise in relazione alle varie discipline sportive.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro insegnamenti di indirizzo.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta in sede sperimentale dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto all'indirizzo prescelto.

Le eventuali esenzioni da esami del corso di laurea e le abbreviazioni dello stesso per i laureati di altre facoltà, per i diplomati degli ISEF e della Scuola centrale dello sport spettano al Consiglio di facoltà.